COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

Prov. Di Lecce - L.go San. Marco - 73010 Caprarica di Lecce -
tel. 0832-825489 - fax 0832-825561 - n. verde 800-259728
C.F. 80010610758 – P.I. 03355100755

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 7 DEL 20/02/2024

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2023, n. 36 "Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse". Ottemperanza ai sensi dell'art.4 comma 1.

L'anno **2024**, addì **20** del mese di **febbraio**, alle ore **17:30** si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta Pubblica di 1ªº convocazione, partecipata a norma di legge.

Risultano all'appello nominale i signori consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI
GRECO Paolo	Sì	
CONTE Salvatore	Sì	
FINGI Michele	Sì	
CONTE Anna Oronza		Sì
CUCURACHI Mario	Sì	
DELLE DONNE Giuseppe	Sì	
PERRONE Vincenzo	Sì	
ZECCA Marcello	Sì	
CUCURACHI Noemi	Sì	
VERRI Katia	Sì	

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza IL PRESIDENTE Vincenzo Francesco PERRONE. Partecipa il IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Patrizia PAGLIARA.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

Visto: Si esprime **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica.

Data 16/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Serena LEZZI

Visto: Si esprime **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla regolarità contabile.

Data 16/02/2024

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Cosima CARBONE

Il Presidente presenta il punto n. 7 all'ordine del giorno.
A questo punto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge Regionale n.38 del 29.12.2023 pubblicata sul BURP n. 112 della Regione Puglia in data 21.12.2023, con cui l'Ente regionale ha inteso disciplinare gli interventi di ristrutturazione edilizia, definiti dall'art.3, coma 1, lettera d del D.P.R. n.380/01, al fine di migliorare la qualità architettonica, la sicurezza statica e igienico-funzionale, le prestazioni energetiche degli edifici, oltre alla riqualificazione ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato, nell'intento di ridurre progressivamente il degrado, il sottoutilizzo e l'abbandono degli ambiti urbanizzati e contribuire al contenimento del consumo di suolo, all'adattamento ed alla mitigazione dei cambiamenti climatici a scala urbana.

Considerato che la predetta legge regionale, all'art.2, riferendosi esclusivamente all'edificato esistente, disciplina gli interventi ristrutturazione e di demolizione e ricostruzione, riconoscendo un incentivo volumetrico, concesso una tantum e in deroga alla pianificazione urbanistica comunale, secondo i seguenti parametri:

a) il 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque non oltre 300 metri cubi, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti, legittimi o legittimati, ricadenti negli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, aventi qualsiasi destinazione d'uso, da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza, oppure ai medesimi usi preesistenti;

b) il 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque non oltre 200 metri cubi, per gli interventi di ampliamento di edifici residenziali esistenti, legittimi o legittimati, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), che non comportano la modifica della destinazione d'uso;

c) il 35 per cento della volumetria complessiva per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, ricadenti negli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, aventi qualsiasi destinazione d'uso, da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza oppure ai medesimi usi preesistenti;

d) il 35 per cento della volumetria complessiva, e comunque non oltre 200 metri cubi, per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali esistenti, legittimi o legittimati, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), che non comportano la modifica della destinazione d'uso;

e) il 35 per cento della volumetria complessiva per gli interventi di delocalizzazione all'interno degli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b), delle volumetrie rivenienti dalla demolizione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere g) h), i), j), k) ed l) aventi qualsiasi destinazione d'uso, da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza oppure ai medesimi usi preesistenti.

Preso atto che l'accesso agli incentivi volumetrici è condizionato ai sensi dell'art.3, dalle seguenti prescrizioni:

1. per gli incentivi previsti nell'articolo 2, comma 1, lettera a) (**ristrutturazione con ampliamento**):

a) l'ampliamento sia realizzato in contiguità fisica, anche in sopraelevazione, e/o a mezzo di elementi strutturali di collegamento, all'edificio e nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime previste dalla strumentazione urbanistica comunale vigente. In caso di specifiche previsioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti, il Comune ne può disporre la deroga, fermo restando il rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dal d.m. 1444/1968 ove l'ampliamento in contiguità fisica non risulti tecnicamente o fisicamente realizzabile oppure compromette le caratteristiche tipologiche e architettoniche del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale, da collocarsi sullo stesso lotto dell'edificio esistente e a una distanza non superiore a dieci metri da quest'ultimo. Il nuovo corpo edilizio deve rispettare le caratteristiche tipologiche, morfologiche e costruttive del fabbricato esistente;

b) l'immobile ampliato, oppure la singola unità immobiliare ampliata, ottenga il salto di almeno due classi energetiche rispetto all'esistente, ovvero, qualora non risulti possibile, il conseguimento della all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), precedente e posteriore all'intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;

c) per gli edifici ricadenti negli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la complessiva volumetria massima risultante a seguito dell'intervento sia destinata a residenza e/o a usi strettamente connessi con le residenze, oppure ai medesimi usi preesistenti. Negli usi strettamente connessi con le residenze sono ricompresi gli esercizi di vicinato previsti nell'articolo 16, comma 5, lettera a), della legge regionale 16 aprile 2005, n. 24 (Codice del commercio), nonché i laboratori per arti e mestieri e locali per imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per

l'artigianato), dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici, o alla produzione di beni di natura artistica, con l'esclusione delle attività rumorose, inquinanti o comunque moleste;

d) per gli edifici di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), l'intervento non comporta l'aumento delle superfici impermeabili e garantisce l'incremento dell'indice di piantumazione attraverso l'utilizzo di essenze autoctone;

e) ai fini del rispetto delle prescrizioni previste nel d.m. 1444/1968, in alternativa alla cessione, i Comuni possono consentire la monetizzazione delle aree a standard. Le somme rivenienti dalla monetizzazione saranno vincolate e utilizzate esclusivamente per l'acquisizione di aree a standard e per la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione e forestazione, in coerenza con le finalità della presente legge e con gli obiettivi e le indicazioni fornite dai progetti strategici e dalle linee guida del PPTR "La rete ecologica regionale" e "Il patto città campagna".

2. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti nell'articolo 2, comma 1, lettera b) (**demolizione e ricostruzione**):

a) l'edificio ricostruito acquisisca almeno il punteggio 3 nello strumento di Valutazione della sostenibilità ambientale previsto dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l'abitare sostenibile) e si doti della certificazione di cui all'articolo 9 della l.r. 13/2008 prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità di cui all'articolo 24 del d.p.r. 380/2001;

b) l'intervento contempli l'applicazione di misure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 della l.r. 13/2008, rientranti nelle seguenti aree tematiche:

1) utilizzo di tecniche per il risparmio idrico e per la riduzione e/o trattamento delle acque grigie;

2) interventi sull'albedo e uso del verde per diminuire l'effetto isola di calore;

3) applicazione estesa delle fonti energetiche rinnovabili, sia per la produzione di energia termica che di energia elettrica, nella misura minima prevista per legge in applicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

Considerato che l'Ente comunale deve adempiere all'approvazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della norma, gli ambiti di intervento, in conformità al già citato art.2, mediante Deliberazione di Consiglio Comunale ex legge articolo 12, comma 3, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), giusto comma 1 dell'art. 4 della legge n.36/2023;

Ravvisato che scopo della deliberazione comunale è l'individuazione mediante perimetrazione delle zone omogenee, individuate tra quelle definite dal D.M. n.1444/1968 e dal P.U.G. vigente comunale come zone B e C ed anche D e F ove consentire l'applicazione della norma in argomento;

Visti i limiti di applicazione della legge regionale, disciplinati all'art.5 ove sono esclusi gli edifici:

a) illegittimamente realizzati, anche parzialmente, ad eccezione di quelli per i quali è rilasciato titolo edilizio in sanatoria, prima della presentazione dell'istanza, e gli edifici che hanno già usufruito degli incentivi previsti nella legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale);

b) individuati dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali in ragione del proprio valore storico, culturale e architettonico o testimoniale o in quanto identitari per sapienze costruttive, valori storici, sociali e simbolici, pur se privi di interesse culturale ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). In assenza di tale individuazione, sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli edifici la cui epoca di costruzione è antecedente al 31 dicembre 1950 a meno che, fatto salvo quanto disposto dalla lettera e), per detti immobili l'autorità competente di cui all'articolo 91, comma 2 delle NTA del PPTR , pur in assenza di un'area tutelata e/o sottoposta a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione ai sensi dell'articolo 38 delle NTA del PPTR, ha preventivamente valutato l'insussistenza dell'interesse paesaggistico, accertando la compatibilità della trasformazione proposta sulla base delle linee guida del PPTR e in relazione alle caratteristiche intrinseche del manufatto architettonico e del contesto. Ove tali immobili sono assoggettati alla disciplina della parte II del d.lgs. 42/2004 in virtù di quanto in esso disposto dall'articolo 12, comma 1, nelle more della verifica dell'interesse culturale prevista dal comma 2 del medesimo articolo, è obbligatorio acquisire preliminarmente l'autorizzazione di cui all'articolo 21 del d.lgs. 42/2004;

c) all'interno delle zone territoriali omogenee A di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968, o a esse assimilabili, così come

definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura, oppure all'esito dell'approvazione di un piano di recupero in variante, con gli incentivi di cui all'articolo 2 e la procedura di cui all'articolo 4, commi 1 e 4, della presente legge e dell'articolo 2 bis, comma 1 ter, del d.p.r 380/2001, anche riferiti a singoli compendi e su istanza del privato proponente, purché compatibile con il regime vincolistico e di tutela previsti dalle disposizioni ambientali, culturali e relativi piani sovraordinati;

d) inclusi negli elenchi di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio) e di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale);

e) aventi interesse storico-culturale, tutelati ai sensi della parte II del d.lgs. 42/2004;

f) ubicati all'interno delle zone destinate a standard urbanistici di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/1968 o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali e attuativi o dagli atti di governo del territorio comunali nonché nelle aree che sono state oggetto di procedure speciali di variante urbanistica già perfezionate e concluse con la sottoscrizione della relativa convenzione urbanistica;

g) ubicati in area sottoposta a vincolo ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004, fatta salva la possibilità di realizzare, previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e dall'articolo 90 delle NTA del PPTR, gli interventi ammissibili ai sensi del PPTR e fatta salva la possibilità di realizzare gli interventi di cui alla presente legge agli edifici realizzati e/o in corso di costruzione già muniti di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 90 delle NTA del

h) ubicati nei siti della Rete Natura 2000, Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nelle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), salvo che le relative norme o misure di salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione consentono interventi edilizi di tale natura;

i) ubicati nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria);

j) ubicati nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971);

k) ubicati negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e a elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica, o ad essi assimilabili, dai piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura e la pericolosità idraulica o geomorfologica possa essere superata o mitigata con interventi di sistemazione idraulica e/o di consolidamento del sito interessato, previa acquisizione del parere favorevole vincolante dell'autorità di bacino distrettuale;

l) ubicati all'interno delle fasce di rispetto per la viabilità, le ferrovie, gli eliporti, gli aeroporti, le zone cimiteriali, gli impianti di depurazione.

2. Gli incentivi previsti nell'articolo 2 non sono cumulabili con quelli previsti dai piani comunali vigenti.

Visto l'art.6 della Legge regionale "misure finalizzate alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale" che consente ai Comuni di prevedere in favore di coloro che intendono avvalersi degli incentivi volumetrici, riduzione dell'IMU e/o di altre imposte comunali sino alla totale esenzione del contributo di costruzione, a condizione che il 35% degli alloggi sia riservata a locazione a canoni agevolati e previa convenzione definita con la presente deliberazione;

Rilevato:

- che, per quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge, in caso di impossibilità a reperire gli spazi a parcheggio previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), da dimostrarsi mediante relazione asseverata da parte del tecnico comunale, il Comune prevede la monetizzazione di dette aree calcolandone l'importo sulla base del volume incrementato, per gli interventi di ampliamento, e sulla volumetria totale, per gli

interventi di demolizione e ricostruzione, come da regolamento allegato;

- che le relative risorse saranno vincolate alla realizzazione e alla manutenzione di parcheggi pubblici;

- che, altresì, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge, ai fini del rispetto delle prescrizioni previste nel d.m. 1444/1968, in alternativa alla cessione, i Comuni possono consentire la monetizzazione delle aree a standard;

- che, in questo caso, le somme rivenienti dalla monetizzazione saranno vincolate e utilizzate, esclusivamente, per l'acquisizione di aree a standard e per la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione e forestazione, in coerenza con le finalità della legge e con gli obiettivi e le indicazioni fornite dai progetti strategici e dalle linee guida del PPTR "La rete ecologica regionale" e "Il patto città campagna";

Considerato che il Comune di Caprarica di Lecce è già dotato di un regolamento che consente la monetizzazione delle aree a parcheggio, là dove vi è dimostrata impossibilità di reperire le aree per il parcamento, giusta Deliberazione n. 4 del 08.03.2012;

Ravvisata dunque la necessità di dotarsi di una propria disposizione, in cui siano individuate le strategie più opportune che possano dare impulso allo sviluppo del territorio e trovare a coltempo un punto di equilibrio con la concomitante esigenza di tutela del patrimonio architettonico - ambientale, oltre a mettere a sistema la nuova regolamentazione normativa;

Individuate dal Settore competente, le aree da perimetrare nelle zone omogenee B, C, D e F (intercluse) sul PUG di Caprarica di Lecce, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 30.09.2011 e pubblicato sul BURP n.168 del 27.10.2011, oltre ad una ricognizione effettuata sul territorio, al fine di valutare lo stato di "degrado, sottoutilizzo o abbandono del patrimonio edilizio esistente", così come richiesto dagli artt. 3,4,5 della Legge;

Considerato che:

- le zone B, C, D e F sono caratterizzate da un'edilizia di scarsa qualità costruttiva, in termini prestazione energetica, sismica, di qualità dei materiali e dello stato manutentivo, oltre ad impoverimento dei caratteri identitari;
- lo stato di degrado e la presenza di immobili non utilizzati è piuttosto omogeneo in tutte le zone, senza significative differenze;
- il Comune di Caprarica di Lecce attualmente non presenta aree sottoposte a vincolo paesaggistico, fatto salvo alcune aree oggetto di vincoli regionali, definiti dal PPTR come "Ulteriori Contesti", art.90 del PPTR;
- il Comune ha avviato con Deliberazione n.94 del 25.10.2022 la procedura di adeguamento al PUG al PPTR che è ancora in fase di redazione;
- l'ufficio tecnico ha redatto una planimetria con indicazioni delle aree di applicazione della presente norme;
- la presente legge si applica in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, fatto salvo i premi volumetrici;

Visti:

- la legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36;
- la legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio";

- il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

- il d.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

- lo statuto comunale;

- il vigente regolamento di contabilità armonizzata;

- il Piano Urbanistico Generale approvato definitivamente con delibera di C.C. n. 23 del 30.09.2011 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 168 del 27.10.2011;

- il parere di regolarità tecnica emesso dal Responsabile del Servizio Urbanistica;

Udito l'intervento del Sindaco riportato nell'allegato

Con n. 9 voti favorevoli espressi all'unanimità dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti, così come accertato dal Presidente

DELIBERA

1. di ritenere la narrativa sopra riportata quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che, ai fini dell'applicabilità della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36 e altre norme richiamate, valgono le definizioni e precisazioni, rivenienti dalla normativa di riferimento;
3. di individuare come ambito di applicazione della legge regionale n.36/2023 le aree indicate dalla planimetria allegata

alla presente deliberazione, all'interno delle zone omogenee indicate dal PUG vigente, come zone B e C, e zone D e F intercluse tra le zone B e C;

4. di consentire l'applicazione della legge in argomento al fine di perseguire i fini della norma nelle zone E secondo le modalità previste al punto 4 della legge;
5. di escludere parte della zona E relativa alla zona Serre e alle aree poste in prossimità, come da planimetria allegata;
6. di limitare tale predetta applicazione in conformità a quanto previsto dall'art.6 dalla Legge, comma 1 lettere a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k e comma 3, oltre che dai limiti imposti dall' art.4* - contesti territoriali – previsioni strutturali delle N.T.A del P.UG., per le zone B: "Obiettivo del piano è il mantenimento dei caratteri di omogeneità delle tipologie costruttive esistenti";
7. di consentire gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con ampliamento, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)e del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) elaborato attraverso co-pianificazione Stato-Regione e approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, ovvero della disciplina d'uso dei beni paesaggistici di cui al medesimo codice.";
8. di prendere atto che interventi previsti dalla citata legge sono consentiti anche in sopraelevazione, nel rispetto delle distanze e delle altezze massime previste dalla disciplina urbanistica comunale vigente, fermo restando per gli interventi di ricostruzione come previsto dalla legge;
9. di dare atto che la presente deliberazione costituisce variazione allo strumento urbanistico generale in vigore, con il procedimento di cui all'articolo 12, comma 3, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), che così recita "La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), o a verifica di compatibilità regionale e provinciale di cui alla presente legge, poiché la variazione deriva da: ….omissis……modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457", implicitamente abrogato dall'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);
10. di dare atto, conseguentemente a quanto stabilito al precedente punto 5) che, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera c, delle N.T.A., allegate al P.P.T.R., la presente variante allo strumento urbanistico non necessita di parere di compatibilità paesaggistica. di cui allo stesso articolo 96 delle N.T.A.;
11. di stabilire che:
    a. ai sensi della L.R. n.36/2023, ai fini del rispetto delle previsioni di cui al D.M. 1444/1968, in alternativa alla cessione delle superfici a standard, il Comune consente la monetizzazione, che sarà sempre destinata al reperimento e realizzazione di standard prioritariamente finalizzati "alla riduzione dei cambiamenti climatici, a interventi di rinaturalizzazione e forestazione, su suoli interamente impermeabili, in coerenza con gli obiettivi e le indicazioni fornite dai progetti strategici e dalle linee guida del PPTR, la rete ecologica regionale e il e il patto città campagna, indipendentemente dalla ubicazione dell'intervento; di stabilire altresì che, in caso di monetizzazione, dovrà versarsi al Comune l'importo minimo di 18 mq (standard di legge per un abitante insediabile);
    b. al fine di evitare la trasformazione dei contesti rurali e/o la impermeabilizzazione del suolo, nelle zone agricole non è consentita la realizzazione di parcheggi esterni, per cui in dette zone, qualora non possa avvenire all'interno dei fabbricati, si dovrà obbligatoriamente ricorrere alla monetizzazione secondo gli importi determinati;
    c. il calcolo per la monetizzazione delle aree a parcheggio sarà redatto in conformità alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 08.03.2012;

    11. di ritenere efficace nell'applicazione della legge citata, il Regolamento comunale per la monetizzazione delle aree a parcheggio, là dove non vi è dimostrata impossibilità di reperire le superfici per il soddisfacimento delle aree a standard, come da decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444;
    12. di demandare ogni ulteriore incombenza al Responsabile del Settore Urbanistica e SUAP

Con n. 9 voti favorevoli espressi all'unanimità dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti, così come accertato dal Presidente

DELIBERA

l'immediata l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art 134 comma 4 del D Lgs 267/2000

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Vincenzo Francesco PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data 27/02/2024e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/00.

Dalla residenza municipale, addì 27/02/2024 **IL RESPONSABILE DI PUBBLICAZIONE**

A norma del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/00, si attesta che la presente deliberazione,

[ ] diverrà esecutiva decorsi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 – 3° comma

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

Per copia conforme all'originale

Caprarica di Lecce, **IL SEGRETARIO COMUNALE**
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.